

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonino La Malfa - presidente

dott. Marco Vannucci - giudice

dott. Fabio De Palo - giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

sull'opposizione allo stato passivo del fallimento n. XXX di XXX s.r.l., proposta da XXX s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti XXX e XXX, nei confronti della curatela fallimentare, contumace

La XXX s.p.a. ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento n. XXX di XXX s.r.l. in via ipotecaria di un credito - quantificato in euro 573.247,53 per capitale, in euro 61.567,01 per interessi legali, in euro 3.513,00 per spese processuali, in euro 813,57 per spese di registrazione ed in euro 16.094,00 per spese d'iscrizione - fondato sul decreto ingiuntivo n. XXX del Tribunale di XXX (emesso con formula di provvisoria esecuzione) e sulla conseguente iscrizione d'ipoteca giudiziale del 14.11.2007.

Il giudice delegato ha ammesso al passivo in via solo chirografaria il credito per capitale nell'importo di euro 573.247,51 ("Il giudice, visto il parere del curatore favorevole all'ammissione in chirografo, alla luce della documentazione prodotta dall'istante, *ammette il credito* come da proposta").

Lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo in data 8.10.2013, mentre il provvedimento del giudice delegato è stato comunicato alla ricorrente in data 15.11.2013.

Quest'ultima ha proposto tempestiva opposizione ex art. 98 l. fall., con ricorso depositato in data 12.12.2013, insistendo

per l'ammissione in via ipotecaria del credito nell'importo ammesso di euro 573.247,51.

La curatela - nonostante la regolare notifica del ricorso - è rimasta contumace.

All'udienza del 2.3.2016 - senza l'espletamento di attività istruttorie - il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.

L'opposizione - sulla base di tali brevi premesse - deve essere rigettata.

La società ricorrente contesta il provvedimento impugnato per il mancato riconoscimento della garanzia ipotecaria.

L'ipoteca giudiziale si fonda - nella fattispecie - sul decreto ingiuntivo n.XXX del Tribunale di XXX (emesso con formula di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.).

La Suprema Corte - sul profilo generale dell'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo - ha ripetutamente chiarito quanto segue (cfr. Cass. 11.10.2013, n. 23202; Cass. 27.1.2014, n. 1650; Cass. 31.1.2014, n. 2112):

- il decreto acquista efficacia di giudicato sostanziale - idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo - soltanto a seguito della *dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.*;

- tale dichiarazione compete funzionalmente al giudice del monitorio in esito ad un'attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio (controllo sulla regolare notificazione del decreto);

- tale funzione si differenzia quindi dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ.;

- il giudice delegato in sede di accertamento del passivo non può surrogarsi nella suddetta attività di verifica funzionalmente affidata soltanto al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio;

-il decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutorietà, prima della dichiarazione di fallimento, non è passato in giudicato e non è dunque opponibile al fallimento (neppure quando l'esecutorietà venga in ipotesi emessa successivamente).

Ciò comporta nella fattispecie che - mancando il provvedimento d'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - non sono in alcun modo opponibili al fallimento il decreto ingiuntivo in questione e la connessa garanzia ipotecaria iscritta in forza di quel titolo (sull'inopponibilità al fallimento dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza di un decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., fra le altre, cfr. Cass. 27.5.2014, n. 11811 e Cass. 1.4.2005, n. 6918).

La domanda d'ammissione degli ulteriori importi accessori - pur originariamente richiesti nel ricorso avanti al Giudice delegato - appare infine inammissibile in quanto tardivamente formulata solo in sede di conclusioni finali (cfr. foglio allegato al verbale del 2.3.2016) e non anche nell'atto di opposizione (cfr. le relative conclusioni in cui la richiesta era invece limitata all'ammissione in via ipotecaria del solo credito capitale per euro 573.247,51)).

La mancata costituzione della curatela esonera da ogni statuizione sulle spese processuali.

*P.Q.M.*

rigetta l'opposizione;

nulla sulle spese.

Roma

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE